



CITTA' DI PESCARA

C.O.S.A.P.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 Ottobre 1998, n. 172
e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 15/12/2008 n. 1319 - del 18/05/2015
n. 60 e del 22/05/2015 n. 62.**

INDICE

<i>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.3 OCCUPAZIONE D'URGENZA</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 ISTRUTTORIA E PRONUNCIA DELLA DOMANDA.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 5 RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.6 DURATA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8 RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 10 REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 11 DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 12 OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 13 OGGETTO DEL CANONE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 14 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE</i>	<i>10</i>
<i>ART. 15 DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 16 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 17 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 18 COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 19 PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 19 BIS OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE</i>	<i>14</i>
<i>ART. 20 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI</i>	<i>15</i>

<i>ART. 21 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>	16
<i>ART. 21 BIS</i>	16
<i>ART.22 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI</i>	17
<i>ART. 23 AGEVOLAZIONI</i>	17
<i>ART. 24 ESENZIONI</i>	18
<i>ART. 25 MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE</i>	18
<i>ART. 26 SANZIONI</i>	19
<i>ART. 27 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI</i>	20
<i>ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	21
<i>ART. 29 DISCIPLINA TRANSITORIA</i>	21
<i>ART. 30 ENTRATA IN VIGORE</i>	21

CAPO I

MODALITA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 49, della legge 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile di questo Ente, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.

ART. 2

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio Comunale le aree e gli spazi di cui all'art. 1 deve farne apposita domanda al competente Ufficio Comunale al fine di ottenere il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

2. La domanda redatta in carta legale, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26.10.72, n. 642 – tab. B e successive modifiche, va consegnata all'Ufficio competente o trasmessa a mezzo servizio postale.

3. La domanda deve contenere:

- a) – nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nel caso di soggetto diverso la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- b) l'ubicazione e la determinazione della porzione del suolo o spazio pubblico o del bene che richiede di occupare;
- c) la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;
- d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- e) il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune nonché sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. La domanda deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini

dell'esame della domanda stessa. Se è necessario la domanda dovrà essere inoltre corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. La Comunicazione scritta all'Amministrazione è necessaria anche per la effettuazione di traslochi che impieghino scale appoggiate e fabbricati, montacarichi e comunque utilizzino il marciapiede come deposito delle masserizie prima del relativo trasporto. La comunicazione scritta all'Amministrazione è altresì necessaria quando, anche per l'occupazione temporanea che riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti e/o steccati, vengano impegnata più della metà del marciapiede. Non necessita la comunicazione scritta all'Amministrazione, per occupazione occasionale di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci ⁽¹⁾.

ART.3

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando trattasi di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugi, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il rilascio della concessione autorizzazione che viene rilasciata a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 4

ISTRUTTORIA E PRONUNCIA DELLA DOMANDA

1. Le domande sono assegnate per l'istruttoria al competente Ufficio Comunale che dovrà rispettare in ordine alle stesse i termini e le modalità di cui al Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché nelle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

¹ Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 56/99

3. L'eventuale rigetto delle richieste deve essere, oltre che comunicato, motivato.
4. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione suolo per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
5. Per la conclusione del procedimento, i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda e, se trasmessa a mezzo servizio postale, dalla data del timbro di arrivo.
6. Nel caso ci fossero più domande concernenti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, ai fini di stabilire la priorità si ha riguardo alla data di presentazione della domanda. Nel caso poi ci fossero più domande presentate lo stesso giorno, si procederà mediante sorteggio.

ART. 5

RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Funzionario competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia, nei termini di cui al regolamento sul procedimento amministrativo, l'atto di concessione/autorizzazione costituente titolo giustificativo per l'occupazione e l'utilizzo di un determinato spazio appartenente all'Ente.
2. Egli stabilisce altresì l'entità del deposito cauzionale dovuto al concessionario qualora l'occupazione richiesta comporti la manomissione del manufatto dell'area occupata o da essa possano derivare danni prevedibili al bene occupato.
3. Detto atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la frequenza della occupazione nonché, l'eventuale fascia oraria;
 - d)** la misura dello spazio concesso;
 - e) le condizioni cui la concessione è subordinata;
 - f) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone sé dovuto;
 - g) l'eventuale deposito cauzionale.
4. Ogni atto di concessione/autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 9 oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.
5. La consegna dell'atto di concessione/autorizzazione è subordinata all'esibizione da parte dell'interessato delle ricevute di versamento del canone stabilito, nonché laddove richiesto del deposito cauzionale.
6. Lo svincolo di detto deposito è subordinato al rilascio del nullaosta da parte del Funzionario Responsabile una volta riscontrata l'osservanza degli obblighi di cui al comma del successivo art. 9.

ART. 6***DURATA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE***

1. Le concessioni autorizzazioni sono rilasciate per la durata massima di 29 anni salvo indicazioni di periodi diversi statuiti da leggi speciali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, d'imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 7***TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE***

1. La concessione è rilasciata a titolo personale e pertanto non è consentita la cessione a terzi.
2. Chiunque volesse succedere al concessionario, deve farne richiesta preventiva al Comune, che in caso di accoglimento, rilascia un nuovo atto di concessione/autorizzazione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione autorizzazione di cui al comma 2, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, ammesso che questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

ART. 8***RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE***

1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, motivando la necessità sopravvenuta ed indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi dell'autorizzazione originaria.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta da causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni autorizzazioni vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
2. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Ufficio competente, e in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese, saranno a carico del Concessionario stesso.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. E' pure fatto obbligo al Concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Il Titolare della concessione/autorizzazione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita.
7. Inoltre deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e consuetudini locali. Deve inoltre collocare, appositi ripari per evitare lo spargersi di materiali sul suolo adiacenti e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità.
8. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo stesso.

ART. 10

REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione, per comprovati motivi di

pubblico interesse che non rendono più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata, modificata o sospesa se non per necessità di pubblico servizio.

2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle concessioni autorizzazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione/autorizzazione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese ed interessi salva la restituzione del canone pagato in anticipo limitatamente al solo periodo di mancata occupazione.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione/autorizzazione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 11

DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione/autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del Concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazioni permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento nei termini stabiliti, del canone di concessione/autorizzazione o altri diritti;
- f) la mancata richiesta di rinnovo o proroga nei termini di cui all'art. 8.

2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera dal versamento del dovuto per il periodo di effettiva occupazione.

3. Sono inoltre cause di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario, fatte salve le considerazioni di cui all'art. 7 comma 3;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 12**OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi in cui le occupazioni di cui all'art. 1, vengono effettuate senza la prescritta concessione autorizzazione, il Sindaco, previa acquisizione del verbale di contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, detta rimozione viene effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
2. Sono equiparate alle occupazioni abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni di cui alla concessione/autorizzazione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della stessa.
3. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui al successivo art. 26, in base all'ammontare del canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente comma 1.
5. Ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione, l'abusivo di cui sopra, deve risultare d'apposito verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale o da atto di accertamento del Concessionario del Servizio di accertamento e Riscossione del canone ove esista.

CAPO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 13

OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, meglio specificate nell'art. 1, del presente Regolamento, comprese le aree destinate ai mercati, nonché quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio costituire nei modi di legge, sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione determinato secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli.
2. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 12, ed a prescindere dalla disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo.

ART. 14

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento è il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza l'occupante di fatto, anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione e o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 15

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti, cioè a carattere stabile e come tali indisponibili per l'Amministrazione, hanno durata non inferiore a 1 anno e comunque non superiore a 29 anni, salvo le indicazioni di periodi diversi statuiti da leggi speciali.
2. Le frazioni superiore all'anno, si considerano per anno intero.
3. Le occupazioni temporanee, hanno durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, sono sempre considerate temporanee.

ART. 16**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. A tal proposito, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate n. 2 categorie, giusta delibera Commissariale n. 68 e del 05.05.1994, tenendo conto della loro centralità intensità abitativa, presenze turistiche, iniziative commerciali, ecc. e precisamente:

a) **I categoria.** Appartengono a tale categoria le vie e piazze comprese nella zona delimitata dal seguente perimetro, questo incluso:

Piazza le Laudi, via L. D'Annunzio, viale della Pineta, viale Pindaro, piazza Ovidio, viale G. D'Annunzio, via Italica, via A. da Brescia, piazza V. Colonna, via Orazio, via Tiburtina (entrambe i lati fino all'incrocio con via Stradonetto), via Saline, Via Lago di Scanno, piazza Garibaldi, ponte G. D'Annunzio, via Gran Sasso, via del Circuito, piazza L. Pierangeli, via R. Paolini, via Rigopiano, via Ferrari, via del Santuario, (entrambe i lati compreso Largo Madonna), via L. da Vinci, via Canova, via G. Pisano, via Raffaello, via Mantegna, via Naz.le Adriatica Nord (entrambi i lati fino a Largo S. Filomena), via Cadorna, viale della Riviera, piazza I Maggio, lungomare Matteotti, lungomare Papa Giovanni XXIII (compreso porto turistico), Piazza Canto Novo, viale De Nardis.

b) **II categoria.** Appartengono a tale categoria le vie e le piazze del restante territorio comunale.

2. La classificazione suddetta potrà essere aggiornata con Delibera consiliare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.

ART. 17**DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE****1. Occupazione temporanee:**

A. La misura di tariffa a giorno e per mero quadrato o lineare è di²:

Occupazione	1 ^ Categoria.	2 ^ Categoria.
Suolo	L. 2.255	L. 1.805
Soprassuolo e sottosuolo	L. 1.510	L. 1.210

B. Per le occupazioni temporanee, anche se non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 20, è determinata a fasce orarie:

2 Gli importi relativi alle tariffe sono stati modificati con un aumento pari al 10%, con delibera di Giunta Comunale n. 821 del 28.12.2001. Inoltre nella stessa delibera sono stati definiti i criteri di conversione Lira/Euro ed i relativi valori. Di seguito la misura delle nuove tariffarie:

Occupazione	1 ^ Categoria.	2 ^ Categoria.
Suolo	L. 2.480 (Euro 1,28)	L. 1.985 (Euro 1,03)
Soprassuolo e sottosuolo	L. 1.661 (Euro 0,78)	L. 1.331 (Euro 0,69)

Fascia oraria	Tariffa
fino a 12 ore	50% tariffa giornaliera
oltre 12 ore	Tariffa intera

2. Occupazioni permanenti:

Per le occupazioni permanenti la tariffa annua per metri quadrati o lineari è determinata nella misura percentuale del 4,66% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee sopra descritte alla lett. A.

ART. 18

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa fissata all'art. 17 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, esposto analiticamente nella tabella di cui al successivo art. 20 per ogni fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 3,9.

ART. 19

PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

- **Occupazioni permanenti**

- a) **Passi carrabili.** Sono tali i manufatti costruiti anche senza titolo su suolo pubblico avente la funzione specifica di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Il canone è commisurato alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico sprovvisti di qualsiasi manufatto non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq. 5, sottoponendola al pagamento del canone con i criteri di determinazione stabiliti per i passi carrabili.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso sia avvenuta l'affrancazione della TOSAP;

b) **Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo in genere.** Dette occupazioni con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici esercizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93 ricondotto all'unità di misura sopra indicata.

Per le altre occupazioni il calcolo ai fini della determinazione del canone avviene per metri quadrati.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, sono escluse dall'applicazione e dal pagamento del canone le insegne di esercizio così come definito dall'art.23 del C.d.S. senza limiti di superfici. La superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalla effettiva proiezione al suolo dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti all'atto della concessione (modificato con Delibera C.C. 60/2015)

c) **Occupazioni di aree destinate a parcheggio.** Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggi di residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate a servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Per il servizio di riscossione parcheggi già affidato a terzi valgono le tariffe stabilite con atto n° 2409 del 07.12.87 e successiva n. 105 C del 21.07.97.

d) **Occupazione di aree di mercati attrezzati.** Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio della attività mercatale disciplinati in apposito regolamento hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Dette aree di mercato sono le seguenti:

Mercato di P.zza Muzii;

Mercato di Via dei Bastioni;

Mercato di Via Maestri del lavoro

Mercato di Via Rio Sparto;

Mercato di Via Paolucci (Ittico al Minuto).

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

e) **Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.** Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza autonoma le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2) Occupazioni temporanee

a) **Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere.** Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabilite innanzi alla lettera A/2 del presente articolo;

b) **Occupazione nei mercati settimanali.** Per i mercati settimanali la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione;

- c) **Occupazione del suolo per gli spettacoli viaggianti.** Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
- d) **Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dell'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere;
- e) **Conclusivamente.** In ogni caso le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare vengono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore. Resta inteso che in caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dovuta di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la protezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

ART. 19 BIS

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente settore comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato-occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni – oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento tra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- Durata 6 (sei) anni;
- In caso di applicazione del diritto di recesso o alla scadenza naturale della concessione l'impianto deve essere smantellato e rimosso nei tempi tecnici necessari e, comunque, entro 90 giorni dalla data di recesso o dalla data della scadenza della concessione, con riconsegna dell'area all'amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- È fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi del precedente art. 17 con riferimento alla tariffa base (T.b.) di categoria 2 prevista per le occupazioni di "suolo" a titolo permanente (All. A al presente Regolamento) e al coefficiente moltiplicatore specifico unico (Cms) distinto per tipologia di impianto (singolo o co-siting) di cui al successivo art. 20, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2, sulla base della seguente formula:

$$(Tar.base\ cat.\ 2 \times 4,66\% \times 365\ gg.) \times Cms \times 30mq = \text{canone concessione annuo}$$

- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.**
- 6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità**

ART. 20

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

<i>Tipologia occupazione</i>	<i>1° Categoria</i>	<i>2° Categoria</i>
01. Suolo Pubblico;	2,217	1,662
02. Parcheggi Pubblici;	2,217	1,662
03. Parcheggi per residenti;	0,782	0,587
04. Passi carrabili, compresi quelli di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti ed accessi a raso con cartello divieto di sosta;	1,108	0,831
05. Passi Carrabili costituiti direttamente dal comune e non utilizzati;	0,211	0,166
06. spazi sottostanti e sovrastanti il suolo;	1,109	0,831
07. spazi con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo;	0,998	0,748
08. Distributori di carburanti;	2,938	2,038
09. Apparecchi automatici;	0,978	0,815
10. Aree di mercato attrezzate:		
Box;	3,861	2,347
Banco;	2,896	1,661
11. Produttori agricoli vendita diretta	0,250	0,190
12. Venditori ambulanti; Pubblici esercizi;	0,278	0,208
13. Impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia.	0,555	0,417
14. Occupazioni di cui all'art. 19 bis comma 2 lett.a) (occupazione singola)	19,01	
15. Occupazione di cui all'art. 19 bis comma 2 lett. b) (occupazione multipla)	16,09	

ART. 21**CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. La Misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) **Occupazioni Permanenti.** La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 17, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 giorni.

$$C = PTB \times CE \times 365 \times mq \text{ (ml)}$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno la misura del canone per singola la frazione è quella annuale.

b) **Occupazioni temporanee.** La Tariffa base (TB) prevista a giorni e per le categorie d'importanza di cui all'art. 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante, moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

$$C = TB \times CE \div O \times Mq \text{ (ml)}$$

Dalla misura del canone come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto di sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada.

ART. 21 BIS ⁽³⁾

1. Coloro i quali *NON* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti, (ovverosia i c.d. spuntisti), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone pari al doppio (100%) rispetto a quanto corrispondono i venditori ambulanti.

(A) occupazioni temporanee di NON TITOLARI di alcuna concessione.

$$C = [TB \times CE \div O \times Mq \text{ (ml)}] \times 2$$

³ articolo aggiunto con Delibera del Consiglio Comunale n. 56/99

ART.22 ⁽⁴⁾**CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI
SERVIZI**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone viene commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di £ 1.250;
2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore al £ 1.000.000;
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4. L'importo di cui al primo comma, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5. Il numero delle utenze da prendere a base del calcolo è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 23**AGEVOLAZIONI**

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:
 - a) dell'ottanta per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali o sportive;
 - b) dell'ottanta per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante
 - c) **del settantacinque per cento, per le occupazioni realizzate per festività religiose ad opera dei Comitati Organizzatori (ad esclusione delle categorie di cui al precedente punto b))**
(Delibera C.C. 62/2015)

⁴ Articolo integralmente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36/00. Si riporta di seguito il testo originario:
[“ 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici esercizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo e determinata, un sede di prima applicazione del predetto onere, nella misura di £.1.000 per utente
2. In ogni caso, la misura del canone annuo non può essere inferiore al £ 1.000.000;
3. La medesima misura di £.1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1 nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 21, con riferimento alla misura di tariffa minima di L. 3.400 ridotta del 50%. ”]

ART. 24

ESENZIONI

1. Sono esenti del canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lett. a), per iniziative aventi finalità di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni realizzate dalle (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze o religiose;
- f) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità;
- h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni di cui all'art. 2 ultimo comma;
- l) le occupazioni di cui all'art. 2 ultimo comma;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni temporanee e permanenti effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 20 comma 2;
- q) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- r) **le occupazioni realizzate dal Comitato organizzatore in occasione delle celebrazioni delle festività del Santo Patrono (Delibera C.C. 62/2015)**

ART. 25

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni di cui al presente regolamento il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio della concessione autorizzazione mediante versamento al Comune su c/c postale intestato a "Comune di Pescara" versamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP" ovvero a mezzo c/c postale intestato al concessionario in caso di affidamento del servizio a terzi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 446/97;

2. In relazione alle occupazioni permanenti, successivamente al primo anno, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito stabilito;
3. Per gli importi superiori a L. 3.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 in dodici rate mensili di uguale importo, aventi scadenza ogni mese a partire dal 31 gennaio;
4. La stessa forma di rateizzazione viene stabilita per le occupazioni temporanee e permanenti relativamente alle edicole ed ai mercati settimanali (art. 19, lettera A, punto 2 e 4; lettera B, punto 2), quando il canone supera le L. 600.000;
5. Il pagamento del canone per le occupazioni permanenti, di cui all'art. 22 del presente regolamento, deve essere entro il 30 aprile di ciascun anno;
6. Per le occupazioni permanenti l'ultima rata non può essere versata oltre il termine di scadenza della concessione.⁽⁵⁾

ART. 26

SANZIONI ⁽⁶⁾

1. Per il tardivo pagamento del canone, da intendersi quale pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione, o di una o più rate dello stesso, entro 30 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3,75%, oltre 30 giorni dalla scadenza ed entro un anno si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 20%.
2. Per l'omesso pagamento del canone, o di una o più rate dello stesso, da intendersi quale inadempimento protratto oltre un anno decorrente dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione, si applica la sanzione pecuniaria dal 100% al 200% del canone da determinarsi con atto del funzionario di cui all'art. 28.

⁵ Articolo interamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56/99 e n. 39/00. Si riporta di seguito il testo originario:
[1. Per le occupazioni di cui al presente regolamento il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio della concessione autorizzazione mediante versamento al Comune su c/c/p intestato a "Comune di Pescara - versamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche - COSAP";

2. In relazione alle occupazioni permanenti, successivamente al primo anno, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ciascun anno;

3. Per gli importi superiori a L. 3.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 in quattro rate di uguale importo, aventi scadenze nei mesi di 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre;

4. Per le occupazioni permanenti l'ultima rata non può essere versata oltre il termine di scadenza della concessione.]

⁶Articolo integralmente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 210 del 26.11.2001. Si riporta di seguito il testo originario già modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56/99:

[1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione dal 100 al 200% del canone la determinarsi con atto del funzionario di cui all'art. 28.

2. Per omesso pagamento deve intendersi per le occupazioni permanenti l'inadempimento protratto oltre i trenta giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione. Allo stesso modo deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i suddetti trenta giorni.

3. La sanzione stabilita al 1° comma è ridotta al 3,75% nel caso di versamento del canone o delle rate entro il termine di cui al 2° comma

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre le sanzioni di cui sopra, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza dalla concessione intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, comporta l'equiparazione dell'occupazione eventualmente senza titolo effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive]

3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato delle sanzioni amministrative pecuniarie del 50% oltre quelle accessorie stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. La decadenza dalla concessione intervenuta ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, comporta l'equiparazione dell'occupazione eventualmente protratta senza titolo o effettuata in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive.

ART. 27

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti;
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica anche *a mezzo posta*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni;
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il terzo anno successivo dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione;
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3;
5. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
6. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente alla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
7. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo, in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
8. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 28***FUNZIONARIO RESPONSABILE***

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone, provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti compresi quelli che autorizzano i rimborsi e ne dispone la notifica;
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa;
3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è il concessionario.

ART. 29***DISCIPLINA TRANSITORIA***

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare sempre che le stesse, non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 30***ENTRATA IN VIGORE***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI REVISIONE CANONI COSAP

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N° 1319 DEL 15 DIC. 2008

SUOLO

adeguamento istat tariffa base cosap permanente 1° CAT			
tariffa vigente	indice di rivalutaz	rivalutazione	tariffa rivalutata
21,77	0,30	6,5310	28,30

adeguamento istat tariffa base cosap permanente 2° CAT			
tariffa vigente	indice di rivalutaz	rivalutazione	tariffa rivalutata
17,52	0,30	5,2560	22,78

SOPRA SUOLO E SOTTO SUOLO

adeguamento istat tariffa base cosap permanente 1° CAT			
tariffa vigente	indice di rivalutaz	rivalutazione	tariffa rivalutata
14,63	0,30	4,3890	19,02

adeguamento istat tariffa base cosap permanente 2° CAT			
tariffa vigente	indice di rivalutaz	rivalutazione	tariffa rivalutata
11,74	0,30	3,5220	15,26

adeguamento istat tariffa base cosap temporanea 1° CAT			
tariffa vigente	indice di riv	rivalutazion	tariffa rivalutata
1,28	0,30	0,3840	1,66

adeguamento istat tariffa base cosap temporanea 2° CAT			
tariffa vigente	indice di riv	rivalutazion	tariffa rivalutata
1,03	0,30	0,3090	1,34

adeguamento istat tariffa base cosap temporanea 1° CAT			
tariffa vigente	indice di riv	rivalutazion	tariffa rivalutata
0,86	0,30	0,2580	1,12

adeguamento istat tariffa base cosap temporanea 2° CAT			
tariffa vigente	indice di riv	rivalutazion	tariffa rivalutata
0,69	0,30	0,2070	0,90